

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - in genere - Violazione dell'art. 115 c.p.c. - Deducibilità quale vizio di legittimità - Condizioni - Decisione della causa sulla base di prove inesistenti - Nozione - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui la parte aveva dedotto il travisamento del contenuto degli accertamenti tecnico-sanitari svolti in un processo penale, per non avere il ricorrente assolto agli oneri prescritti).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12971 del 26/04/2022 (Rv. 664816 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Proc\_Civ\_art\_115, Cod\_Proc\_Civ\_art\_360

**Corte**

**Cassazione**

**12971**

**2022**